

Contratto n.

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA
TELEMATICA U-BUY AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E
SS.MM.II. PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI "SCHEDE DI
ELETTRONICA PER PROTOTIPO DI STRUMENTO PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO
E DEL PLASMA SPAZIALE" CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, PER IL
PROGETTO DAL TITOLO "SPACEITUP – SPOKE 5", FUNZIONI OBIETTIVO 1.05.04.86.02
CODICE UNICO DI PROGETTO: C53C24000360005
CODICE DELLA PROCEDURA: G02321**

CONTRATTO DI APPALTO

CIG XXXXXXXXXX e CUP XXXXXXXXXX

TRA

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF con sede legale in Via del Fosso del cavaliere, 100
Codice Fiscale 97220210583 e Partita I.V.A. 06895721006 nella persona di Marco Feroci, Codice fiscale
FRCMRC67T02H5010 da una parte, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto,
in qualità di Direttore e Legale Rappresentante, da una parte,

E

la Società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in seguito indicata come "IMPRESA", con sede legale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX nella persona del Sig. XXXXXXXXXXXX, domiciliato per
la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra
parte

PREMESSO

- che a seguito di procedura svolta ai sensi dell'Art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvata con XXXXXXXXXXXX, è stato
affidato all'**IMPRESA XXXXXXXXXXXX** l'appalto per la "PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE E FORNITURA DI
'SCHEDE DI ELETTRONICA" PER PROTOTIPO DI STRUMENTO PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO E
DEL PLASMA SPAZIALE ;

- che l'impresa risulta in regola con i requisiti previsti dalla legge, e che lo stesso ha presentato
quanto previsto per la stipula del presente contratto;

- che l'IMPRESA sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente
contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese;

-

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica dell'IMPRESA ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'INAF nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale denominato U-BUY dalla Società nella suddetta procedura;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'INAF e la Società;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
- dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, adottati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e s.m.i.;
- dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento dell'INAF e dal Piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'INAF, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Art. 3 Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di "PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE E FORNITURA DI 'SCHEDE DI ELETTRONICA" PER PROTOTIPO DI STRUMENTO PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO E DEL PLASMA SPAZIALE" in favore dello **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF**. La composizione dettagliata è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 Termini di consegna

Le prestazioni, indicate al precedente articolo, dovranno essere consegnate secondo i tempi e le modalità indicate nel Disciplinare all'affidamento di cui alle premesse e dal presente contratto, entro

7 mesi dalla data di ricezione dell'ordine.

Art. 5 Corrispettivo

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF** è quindi pari a € **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 6 Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

Art. 7 Modifica del contratto

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF ai sensi dell'art.120 del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà di esercitare tutte le modifiche al presente contratto in corso di esecuzione, limitatamente alle condizioni e al tempo previsto dalle disposizioni suddette

Art. 8 Obblighi a carico dell'IMPRESA

L'impresa si obbliga:

- a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento;
- b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;
- c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INAF di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto;
- d. manlevare e tenere indenne INAF per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INAF
- f. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- g. a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INAF. L'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione

delle disposizioni ivi contenute, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

h. al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti della stazione appaltante pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

i. assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. A tal fine, l'IMPRESA dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", fatta salva la possibilità di deroga;

Art. 9 Sostenibilità energetica ed ambientale

L'Impresa si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 10 Modalità di esecuzione

Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti relativi al presente affidamento, accettati dall'IMPRESA, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

L'IMPRESA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 11 Subappalto

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'INAF provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023.

3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'INAF, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal/dagli subappaltatore/i.

4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'INAF o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Contraente trasmette all'INAF il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'INAF, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

il nome del sub-contraente;

l'importo del sub-contratto;

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'INAF le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'INAF, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023

10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'INAF inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'INAF. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'INAF, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'INAF può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023.

14. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 12 Cessione del Contratto

È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 13 Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del presente appalto si applicherà una penale pari all'1,0‰ (uno ‰) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (Art. 126, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023).

L'applicazione delle penali non preclude all'INAF il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 14 Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti

La verifica finale della conformità della fornitura resa sarà effettuata a cura del Direttore della Corretta Esecuzione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei prodotti.

Qualora tale verifica dia esito positivo, l'IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo certificato di pagamento, ad emettere fattura in formato elettronico. L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte dell'impresa. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): **K9NBBG** e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S". Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ad INAF entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione. L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge numero 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'IMPRESA si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (**CIG xxxxxxxxxxxxxxxxxx e CUP xxxxxxxxxxxxxx**), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva

dell'IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 15 Garanzia della prestazione

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art. 16 Composizione societaria

L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INAF le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM numero 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INAF.

Art. 17 Risoluzione e recesso

L'INAF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- a)** reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'IMPRESA, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b)** qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c)** per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'INAF si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'IMPRESA, spetterà il corrispettivo nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____/__, resa ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in favore dell'INAF.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (6 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'INAF, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'INAF qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di

inadempimento a tale obbligo, l'INAF ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 19 Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 Spese contrattuali

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato Decreto e dal relativo Allegato 14.

2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato 1.4 al Decreto Legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3. L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), da compilare come da indicazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale né con altre modalità .

5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte 1, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'INAF per legge.

Art. 21 Esecuzione del Contratto

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento è affidata al Dott. Fabrizio Dirri dipendente dell'INAF – IAPS.

Art. 22 Trattamento dei Dati

L'IMPRESA dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente contratto, l'IMPRESA e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE numero 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso. In caso di designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'IMPRESA si impegna ad accettare l'incarico e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "contratto di designazione a responsabile dei dati" che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente contratto. L'IMPRESA dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo se non alle condizioni previste nel Regolamento.

Titolare del Trattamento per **inafsedecentralepcert.postecert.it** - Responsabile della Protezione dei

Dati: email: **rpd@inaf.it**

Titolare del Trattamento per l'IMPRESA **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Responsabile della protezione dei Dati: email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Art. 23 Efficacia del contratto

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INAF solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Il Contraente

Il Direttore IAPS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dottore Marco Feroci

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Penali;
- Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;
- Risoluzione e recesso;
- Foro competente.

Il Contraente

Il Direttore IAPS

XXXXXXXXXXXX

Dottore Marco Feroci